

## Art. 10.

Per le vedove degli individui del personale lavorante considerati nel primo alinea dell'articolo 1, i quali abbiano contratto matrimonio anteriormente al 6 dicembre 1921, data di pubblicazione del decreto-legge, il diritto alla pensione non è subordinato alla condizione che, all'atto della cessazione dal servizio, siano trascorsi due anni almeno dalla data del matrimonio.

(È approvato).

## Art. 11.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà applicabile al personale in esso considerato che in tal giorno si trovi in servizio, ed alle rispettive famiglie; però, per l'applicazione del primo alinea dell'articolo 1, la decorrenza dei singoli provvedimenti, fino al 1º aprile 1922, sarà quella stabilita dai Ministeri della guerra e della marina.

(È approvato).

Sono stati così approvati tutti gli articoli del decreto secondo il testo emendato della Commissione. Veniamo agli articoli del disegno di legge della Commissione.

Però, onorevole ministro della marina, mi pare che Ella abbia detto che desidera che sia inserita la data, come è nel testo del disegno di legge del Ministero.

DE VITO, *ministro della marina*. La data del 31 dicembre 1922.

PRESIDENTE. Ed allora il testo dell'articolo primo del disegno di legge suonerà così: « È convertito in legge, modificato come nel testo che segue, il Regio decreto n. 1603 in data 12 novembre 1921, relativo alle pensioni ed agli indennizzi di licenziamento per gli operai della guerra e della marina, che saranno eliminati entro il 31 dicembre 1922 ».

Pongo a partito l'articolo 1º così formulato.

(È approvato).

## Art. 2.

Gli emendamenti al decreto avranno effetto dalla data di pubblicazione del medesimo, salvo l'abbassamento dei limiti di età e di servizio rispettivamente da 65 a 60 anni e da 25 a 20 anni, introdotto:

a) nel primo alinea dell'articolo 1;

b) nel penultimo alinea dell'articolo 2 che avrà effetto dal trentesimo giorno suc-

cessivo alla data di pubblicazione della presente legge. Però la variante di cui al comma b) avrà effetto dalla data della pubblicazione del decreto per quanto concerne l'applicazione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo 2 del decreto.

(È approvato).

## Art. 3.

L'applicazione degli articoli 2 e 3 del decreto è prorogata fino a tutto il 31 dicembre 1922 per quanto concerne i collocamenti a riposo ed i licenziamenti disposti di ufficio, e non su domanda degli interessati.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Caradonna.

CARADONNA. Domando che siano soppresse le parole: « e non su domanda degli interessati ».

In altri termini, chiedo che siano concessi i benefici degli articoli 2 e 3 anche agli operai che vengono dimessi su loro domanda.

DE VITO, *ministro della marina*. Credo che possiamo senz'altro sopprimere l'articolo 3 e così applicare il decreto in tutta la sua estensione.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della marina ha presentato questo emendamento sostitutivo all'articolo 3:

« I posti corrispondenti ai collocamenti a riposo sono soppressi ed è vietata l'assunzione di avventizi in sostituzione di operai eliminati in virtù della presente legge ».

MUSATTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSATTI. Non siamo d'accordo, perchè, se in un arsenale qualsiasi vi è bisogno di un operaio specializzato che non vi è, la legge proibisce di assumerlo ed il lavoro non si può eseguire.

DE VITO, *ministro della marina*. Di operai ne abbiamo sedicimila!

PEANO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro del tesoro*. Ho dichiarato fin da principio, che accettavo la discussione del disegno di legge purchè si approvasse questo articolo. È un accordo intervenuto fra noi; altrimenti il disegno di legge servirebbe a mandar via gente per prenderne della nuova.

MUSATTI. Tuttavia si potrebbe fare un'addizione nel senso da me accennato.